



COMUNE DI PISA

Avvocatura Civica

~

Via della Scuola n. 12

56127 PISA

Tel: +0039 050 9711276

Fax: +0039 050 8669127

e-mail: caponi@comune.pisa.it

e-mail: lazzeri@comune.pisa.it

e-mail: g.gigliotti@comune.pisa.it

Tar Toscana I sez. Ordinanza n. 183/2017. Sanicam Italia s.r.l. c/ Comune di Pisa, Entomox (8a2017)

Il Comune di Pisa aveva indetto una procedura aperta da tenersi con il criterio dell'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del "Servizio di derattizzazione, dezanarizzazione e disinfestazione in aree pubbliche comunali".

Alla gara partecipavano tra imprese e precisamente la Sanicam Italia s.r.l., l'ATI Entomox s.r.l./Sistemi Territoriali s.r.l. e la Biblion s.r.l.

Nella seduta pubblica del 6/08/2015, il Presidente della Commissione di gara, in relazione alla posizione della Sanicam Italia s.r.l., *"riscontrato che il concorrente partecipa alla gara in forma non prevista dalla legge e dal bando, che i contratti di avvalimento difettano di vari elementi essenziali...tra i quali rilevano, in particolare modo, l'individuazione del soggetto ausiliario, oltre che la specifica e analitica indicazione delle risorse e dei mezzi in concreto prestati, e che è stato violato il principio di segretezza delle offerte, ai sensi dell'art. 46 c.1bis del D. lgs. 163/06"* decideva di escludere il raggruppamento SANICAM ITALIA s.r.l. (capogruppo)/ SALAVAMBIENTE SERVIZI di Sbrana e C.SAS (mandante) /STAR BUSINESS LA s.r.l. (mandante) dalla gara.

La Sanicam impugnava tale provvedimento e, con ordinanza, il Tar Toscana disponeva l'ammissione di tale impresa alla gara, gara che veniva aggiudicata in via provvisoria proprio dal Rti di cui faceva parte la Sanicam.

A seguito della verifica dei requisiti, però, il responsabile del procedimento annullava l'aggiudicazione provvisoria.

In proposito, si precisa che i requisiti di capacità tecnica richiesti dal bando di gara erano: 1) Requisito c par. III 2.3. Aver prestato nel biennio 2013-2014 almeno un servizio di disinfestazione, derattizzazione di aree ed edifici pubblici. Detta attività doveva essere stata svolta in comuni con popolazione non inferiore a 40.000 abitanti oppure a favore di committenti pubblici o privati con un numero di immobili non inferiore a 40; 2) Requisito d) par.III.2.3. Aver svolto, sempre nel biennio 2013-2014, almeno un servizio relativo allo sviluppo di applicazione di WebGis su piattaforma Ersi ArcGis Server; 3) Requisito e) par. III 2.3. Avere un organico medio annuo secondo determinati parametri minimi richiesti, e precisamente: a) avere almeno 6 tecnici con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno inquadrati al 4° livello o superiore del CCNL per i lavoratori delle imprese artigiane esercenti attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione oppure al 5° livello o superiore del CCNL del personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi; b) almeno 1 ispettore tecnico con rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno inquadrato al 2° livello o superiore CCNL per i lavoratori delle imprese artigiane esercenti attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, oppure al 6° livello o superiore del CCNL del personale dipendente da imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi, con laurea specialistica in biologia, agraria, scienze naturali veterinaria ed altre di seguito indicate, con l'abilitazione all'esercizio della professione ove prevista, ed esperienza almeno biennale in servizi analoghi a quelli oggetto del capitolato di gara.

L'Ente provvedeva ad accerare il possesso dei requisiti (di tutte e tre le imprese) *“tramite la piattaforma AVCpass, in parte tramite acquisizione d'ufficio via PEC o richieste al concorrente”* nonché tramite *“solleciti scritti e telefonici ai vari committenti pubblici/privati presso i quali i soggetti del raggruppamento provvisoriamente aggiudicatario hanno svolto i servizi dichiarati”*.

Dalle verifiche emergeva che nel caso della Sanicam, non risultava provato il requisito c), cioè quello attinente lo svolgimento, nel biennio 2013-2014, di servizi di disinfestazione, derattizzazione e dezanarizzazione con buon esito e senza aver dato luogo a vertenze. In particolare, la dichiarazione della Sanicam circa il servizio svolto

presso la A.S.L. di Caserta rimaneva priva di riscontro poiché detta Azienda non rispondeva alle richieste di informazioni avanzate dal Comune.

Il Comune, quindi, provvedeva ad annullare l'aggiudicazione provvisoria a favore del raggruppamento Sanicam s.r.l./Salvambiente Servizi s.a.s.e Star Business Lab s.r.l.

Con ricorso notificato al Comune in data 8/03/2017, la Sanicam impugnava tale comunicazione nonché la determina DD16/130 con la quale di annullava l'aggiudicazione.

La Sanicam affermava di aver provato il possesso dei requisiti previsti dal bando e, comunque, di non potere subire le conseguenze della mancanza di collaborazione da parte dell'Azienda Asl di Caserta.

Il Tar Toscana ha ritenuto tale motivo fondato. Ha, infatti, precisato che il Comune non sembra avere fatto un uso corretto del potere-dovere di soccorso istruttorio. In particolare, afferma il Giudice adito, *"...con riferimento al requisito di cui al paragrafo III.2.3) lett. c) del bando di gara, non può farsi ricadere sull'aggiudicataria la mancata acquisizione delle attestazioni che necessariamente debbono provenire da altra amministrazione (come quella inerente il buon esito dei servizi pregressi), al di là del rilievo assegnabile alle certificazioni allegate dall'interessata"*.

In questo caso, poi, il Tar ha ritenuto che *"gli elementi obbiettivi comunque acquisiti al procedimento sembrano consentire la ricostruzione dei parametri minimi previsti dal bando medesimo"*.

Alla luce di quanto sopra, il Tar Toscana accoglieva la domanda cautelare, condannando altresì sia l'Ente che la controinteressata al pagamento delle spese processuali.

Il funzionario p.o.

Avv. Gloria Lazzeri

Firmato digitalmente da:LAZZERI GLORIA
Organizzazione:COMUNE DI PISA/00341620508
Motivo:test
Data:09/05/2017 10:33:13